



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei sottoscritti Magistrati:

Dott. Ornella CRESPI Presidente
Dott. Licia TOMAY Consigliere
Dott. Giuseppina ALFINITO Consigliere *relatore*

Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 339 dell'anno 2016 di R.G promosso in grado di appello

DA

V***** srl, in persona dell'Amministratore Unico *****
*****, rappresentato e difeso dall'avv. ***** *****, come da procura in calce all'atto di appello;

-appellante -

AVVERSO

FALLIMENTO ***** SpA, in persona del curatore, dr. *****
*****, rappresentato e difeso dall'avv. ***** *****, come da rinnovata autorizzazione del GD del 17/01/2017 per morte del precedente difensore e nuovo mandato del 20/01/2017;

-appellati -

Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 3960/2015, pubblicata il 1° ottobre 2015 e non notificata, del GM del Tribunale di Salerno in tema di revocatoria fallimentare ex art.67, comma 2, l. F.re.

Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi.

MOTIVAZIONE

-Considerato in fatto

1. Con appello del 24 marzo 2016 la ***** srl ha impugnato la sentenza n. 3960/2015 con la quale il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda revocatoria della curatela ed ha dichiarato l'inefficacia dei pagamenti della soc. ***** SpA in favore della ***** srl in liquidazione per complessivi € 27.315,20, effettuati a mezzo assegni bancari del 12/08/2009 e del 12/10/2009 nel semestre precedente alla dichiarazione di fallimento della ***** , intervenuta con sentenza del 16 dicembre 2008.

1.1 L'appellante ha contestato tutti gli elementi indiziari posti dal Tribunale a fondamento della sussistenza in concreto della richiesta *scientia decotionis* (risultanze bilancio *****al 31.12.2008, pubblicate il 17.07.2009; protesti di assegni bancari per cospicui importi; notizie di stampa; chiusura progressiva di punti vendita; sessioni presso unità di crisi del Ministero delle Attività produttive nel settembre 2009; affitto e cessioni di aziende strumentali, ostensibili dal registro delle imprese; mancato pagamento di assegni infragruppo ad opera della Banca ***** ai primi dell'agosto 2009, con coinvolgimento a catena degli Istituti di credito e dei fornitori che godevano di conto anticipo su fatture nei confronti del gruppo *****; diffusione capillare tra fornitori e creditori della congiuntura negativa; numerose iscrizioni ipotecarie, a far tempo dal 2005; strategia di rinegoziazione delle scadenze debitorie; sessioni coi dirigenti degli Istituti bancari a vario titolo coinvolti e sessione informativa del 19 agosto 2009, in Fisciano, rivolta ai fornitori; modifiche di modalità di pagamento, con sostituzione degli assegni bancari con assegni circolari o contanti; riduzione/interruzione forniture già da maggio/giugno 2009; elevata disparità di trattamento dei fornitori, solo alcuni dei quali integralmente pagati; esclusione della spa ***** dal consorzio spa Interdis; crescita esponenziale dell'indice medio di credito dei fornitori, fino a quasi 200 giorni, a fronte della media di settore di 77/83 giorni).

1.2 L'appellante ha per converso contestato sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della azionata revocatoria fallimentare ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata la domanda della curatela, con vittoria delle spese del doppio grado, previa, all'occorrenza, disposizione di CTU per la verifica dei termini d'uso in relazione ai contestati pagamenti; ammissione di interrogatorio libero di ***** ***** sulla assoluta ignoranza della società ***** dello stato di crisi della ***** spa, sulla tipologia dei termini d'uso da sempre sussistenti tra le due imprese, sulla mancata riduzione delle forniture da parte della ***** nel corso dell'anno 2009.

1.3 La curatela si è costituita per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.

1.4 La Corte, acquisito il fascicolo di prime cure e negata la cautelare sospensione della efficacia esecutiva della sentenza (ordinanza del 20/07/2016), all'udienza del 9 marzo 2017 ha riservato la decisione, con trattazione prioritaria ai sensi dell'art. 47 n.t. l. F., concessi alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti conclusionali

- *in diritto*.

L'appello è infondato e la sentenza va confermata.

2. Per quanto occorra convenire che nel caso di specie le ragioni fondanti la domanda della curatela, assolutamente accolte dal primo giudice e reiterate alla stessa stregua nella costituzione nel presente grado, siano più coerentemente orientate verso l'esposizione debitoria complessiva del gruppo ***** , a fini propriamente fallimentari, per cui non tutto ciò che è stato evidenziato dal primo giudice può tranquillamente deporre per la *scientia decotionis* del creditore, comunque è consentito estrarre, dall'offerta probatoria, elementi all'uopo significativi e che ben si prestano, sinergicamente, a confermare la statuizione condannatoria.

3. Ragioni di priorità logica inducono alla disamina dell'ultimo motivo di appello, attraverso il quale la parte censura il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ossia l'effettività dei revocandi pagamenti.

Rileva segnatamente l'appellante che la curatela si sia limitata a depositare la copia di un unico assegno, il n. 0720582680 del 12/08/2009 tratto sulla Banca *****, senza tuttavia provarne l'avvenuto incasso, dal momento che l'estratto di conto corrente n. 500036546, acceso dall'***** presso la *****, registra il richiamo dell'assegno perché non pagato e l'applicazione della relativa commissione.

Il motivo è infondato perché non trova corrispondenza documentale.

3.1 Il presupposto oggettivo dell'azionata revocatoria non ha formato, invero, oggetto di disamina in prime cure, nonostante la doglianza tempestivamente sollevata al riguardo.

Ad ogni modo, per i poteri integrativi consentiti alla Corte, si osserva che la curatela ha prodotto in atti, allegati alle memorie ex art. 183 n. 1 e comma 4 n. 3 c.p.c., copie degli assegni n. 0720582680, del 12/08/2009 tratto sulla Banca ***** per € 10.315,20, e n. 2150043655 tratto sulla B***** per € 17.000,00, entrambi in favore della *****, con girata per l'incasso dell'A.U. ***** ***** , ed entrambi portati in stanza di compensazione.

Del resto, la stessa appellante, in comparsa conclusionale del precedente grado, ha sostanzialmente convenuto con l'avvenuto pagamento del primo assegno, n. 0720582680, sia pure per rilevarne la corrispondenza ai termini d'uso invalsi tra le due società.

Inoltre, l'estratto conto *****, prodotto dalla curatela, non elenca l'assegno tratto su quel c/c, acceso a nome della *** SpA, tra quelli tornati insoluti, né è peregrino osservare che entrambi i

titoli non sono stati compresi nella domanda di insinuazione al passivo dalla ditta *****.

Il motivo va pertanto rigettato.

4. Con riguardo all'elemento soggettivo della revocatoria l'appellante, nel contestare tutti gli elementi messi in evidenza dal rimo giudice, ha per converso rilevato:

- a) che il bilancio al 31.12.2008 della società fallita era stato pubblicato solo il 17/07/2009, ossia dopo il pagamento del primo assegno, del 12/08/2009, ed in epoca immediatamente precedente al secondo assegno, del 12/10/2009. Ad ogni modo, il documento contabile non si prestava ad immediata lettura, per la confusione e contraddittorietà dei dati ivi riportati, che avrebbero richiesto specifiche competenze tecniche;
- b) che i primi protesti elevati a carico della fallita erano del 6/11/2009, quindi successivi ai contestati pagamenti, per cui l'elemento era inidoneo a dimostrare la *scientia decotiois*;
- c) che il tessuto economico sociale in cui era diffusa la rilevanza del gruppo ***, composto di società operanti in Campania, Calabria (Basilicata), non era quello di appartenenza della soc. ***** srl, che è impresa molisana fornitrice di prodotti dolciari, e nemmeno la rilevanza conferita dalla stampa all'intera vicenda che portava al fallimento del gruppo avrebbe potuto assurgere a dato fondante della conoscenza dell'insolvenza dell'impresa, dal momento che l'interesse all'epoca era solo della stampa locale, alla quale la ***** ben poteva non essere interessata;
- d) che la progressiva chiusura di punti vendita era circostanza sformata di supporto documentale, assunta acriticamente dal Tribunale a fondamento della decisione e comunque propria delle dinamiche interne imprenditoriali, di non necessaria rilevanza esterna, al pari delle vicende infragruppo, quali la cessione di aziende e/o di quote sociali ovvero, ancora, del

mancato pagamento di assegni infragruppo sin dall'agosto 2009;

- e) che rimanevano affatto ignote all'appellante le riunioni presso l'unità di crisi del Ministero delle Attività Produttive, difatti non comunicate a tutti i fornitori (vedi deposizione ** *****

****, addetta al settore acquisti prodotti dolciari del gruppo ***, in verbale 23/02/2013);
- f) che parimenti le iscrizioni ipotecarie dell'*** non avrebbero potuto assurgere ad elemento probatorio della conoscenza dello stato di insolvenza dell'appellante, che non sarebbe operatore economico qualificato e perché le ipoteche giudiziali erano successive ai pagamenti in predicato, iniziando a decorrere dal 30/10/2009, mentre le ipoteche legali erano connesse a vicende tributarie, estranee ai rapporti commerciali tra le imprese, e le ipoteche volontarie rappresentano strumenti ordinari di strategia imprenditoriale a fini finanziari;
- g) che non troverebbero corrispondenza documentale le richieste di dilazione e le modifiche di tipologia di pagamento, risultando per converso *ex tabulas* che i pagamenti del gruppo **** avvenivano sempre a mezzo assegni bancari e in termini d'uso sostanzialmente coincidenti con quelli praticati nel caso di specie;
- h) che parimenti non sarebbe provata l'assunta riduzione delle forniture nel corso del 2009, invece addirittura implementata per il complessivo importo di € 142.997,94, in raffronto alle forniture avvenute negli anni 2008/2007 (come da registro fatture), e molte delle quali finanche successive ai contestati pagamenti, tanto da essere state oggetto di domanda di ammissione al passivo, accolta dal Tribunale con provvedimento del 4.0.2011.

5. Ebbene, l'appellante ha ben chiaro che la prova della *scientia decotionis*, che a norma dell'art. 67, comma 2, L. F.re grava sulla

curatela, ha per lo più natura presuntiva, ed al riguardo è acquisito il principio per il quale il procedimento valutativo degli indizi si articola in un duplice apprezzamento, avente dapprima ad oggetto ciascuno degli elementi indiziari, con eliminazione di quelli intrinsecamente privi di rilevanza e della conservazione di quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, occorre procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. (cfr. Cass. Sez. VI, 2/03/2017, n. 5374; Sez. 1, Ordinanza n. 26061 del 02/11/2017; Sez. V, 6/06/2012, n. 9108; Sez. I, 13/10/2005, n. 19894;)

Al terzo è inoltre richiesta la conoscenza effettiva, e non solo potenziale, dello stato di insolvenza dell'impresa, per cui vanno offerti concreti elementi di collegamento tra il convenuto nel giudizio revocatorio ed i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 19/02/2015, n. 3336; 30/07/2014, n. 17286; Sez. VI, 3/05/2012, n. 6686). Diversamente, l'apprezzamento della conoscenza del terzo andrebbe a sovrapporsi al giudizio di insolvenza finalizzato alla dichiarazione di fallimento, che invece risponde a criteri differenti. Non è tuttavia esclusa la rilevanza della mera conoscibilità delle condizioni economiche dell'imprenditore, secondo un giudizio *ex ante* che consenta l'individuazione della situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, pur se ciò non autorizza a retroagire automaticamente gli effetti della prova del requisito soggettivo all'inizio del periodo sospetto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 26/01/2011: nella fattispecie la Corte ha negato che la

levata del primo protesto potesse *ex se* integrare la soggettività dell'azione anche per i pagamenti successivi).

5.1. Tanto premesso, è vero che la levata di protesti sistematica e significativa a carico del gruppo *** è successiva all'ultimo dei pagamenti in considerazione; che non v'è prova che la ***** srl sia stata tra le imprese destinatarie della convocazione presso l'Unità di crisi; che le ipoteche accese dalla società poi fallita non necessariamente avrebbero potuto muovere a sospetto, prestandosi invece a valutazione di complementarità di strategie imprenditoriali; che finanche le costanti notizie giornalistiche, sia pure diffuse con costante enfasi corrispondente all'importanza del gruppo, poiché, in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, confinate a livello locale, possono anche sottarsi al giudizio dell'*id quod plerumque accidit* per il quale la gran parte della popolazione, ed anche e soprattutto gli operatori economici, sono soliti consultare i giornali (Sez. 6-1, ord. N. 3299/2017).

5.2 È vero anche che non v'è prova di richieste alla ***** srl di dilazioni di pagamento nel periodo sospetto, ovvero di pagamenti effettuati con strumenti difformi o anomali rispetto a quelli invalsi tra le parti; così come non può darsi rilevanza, nel caso specifico, a vicende infragruppo delle quali, pur nella loro emblematicità e/o ostensibilità nel registro delle imprese, non è certa la conoscibilità del terzo, operante fuori dal medesimo contesto territoriale.

5.3 Non risulta, invece, che la ***** abbia continuato le forniture per l'anno 2009, atteso che proprio dai partitari dell'impresa e dalla stessa domanda di insinuazione al passivo, oltre che dall'elenco e dalle fatture versate in atti, risulta che le forniture siano cessate a far tempo dal maggio 2009, benché dall'anno 2001 le forniture della ***** avessero un incremento nel periodo autunnale.

Né risulta che la domanda di insinuazione al passivo della ***** faccia riferimento a forniture successive ai due assegni in

predicato, risultando per converso per forniture ben precedenti agli stessi.

Che l'ammontare delle forniture registrate sino a quell'epoca abbia superato, sotto il profilo economico, quello degli anni precedenti non assume, quindi, rilievo giuridico, a fronte del più significativo dato della interruzione dei rapporti in epoca ben precedente al primo dei pagamenti in contestazione, dell'agosto 2008, contestuale all'interruzione degli altri maggiori fornitori del gruppo, così come evidenziato in prime cure.

La sintomaticità del dato è, anzi, talmente forte da consentire la rivalutazione anche di altri elementi, quali l'uscita del gruppo *** dal consorzio Interdis, che esula da confini strettamente territoriali e che non poteva non interessare quanto meno i maggiori fornitori, ovvero tutte le ricadute a cascata della mancanza di liquidità del gruppo, la cui maggiore conferma era nel bilancio 2008, attestativo della decisa ed importante discrepanza tra poste attive, di circa € 80 milioni, e passive, di almeno € 160 milioni.

Non è assolutamente condivisibile l'osservazione svolta al riguardo dall'appellante sulla mancanza di competenze necessarie alla corretta lettura del bilancio, non solo perché la difformità delle precedenti voci, e delle relative conseguenze, è immediatamente intellegibile anche al profano, ma anche perché non può negarsi la qualifica di operatore economico alla parte, la cui forma societaria la rende soggetta ai medesimi adempimenti e, dunque, capace di intellighere ogni vicenda soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, così come dedotto in prime cure.

6. Quanto all'ultimo e altrettanto emblematico elemento indicativo della soggettività dell'azione revocatoria, rappresentato dagli avvenuti pagamenti effettuati oltre i termini d'uso intercorrenti tra le parti, l'appellante contesta il rigetto della relativa eccezione affermando che tra le parti era invalsa la prassi del pagamento ben oltre il termine portato nella corrispondente fattura, per il

rapporto decennale e la stima reciproca tra le imprese e ritiene la circostanza provata attraverso le deposizioni testimoniali sia della ***** che dei testi addetti alla contabilità della ***** srl, ***** e ***** ***** , nonché dal prospetto contabile versato in atti.

6.1 Orbene, tralasciate le deduzioni volte a contrastare la decadenza dell'eccezione rilevata dalla curatela, assolutamente estranea alla *ratio decidendi*, si osserva che le difficoltà di imputazione dei pagamenti effettuati alla ***** srl, ai fini di individuare l'epoca di avvenuto adempimento, viene ad essere superata dalle stesse deduzioni di parte appellante, che imputa quanto meno l'assegno n. 0720582680 del 12/08/2009 a forniture relative al periodo giugno 2008/gennaio 2009, secondo prospetto contabile allegato all'appello, con giorni di incasso tra i 208 ed i 419 giorni.

L'appellante ritiene che la prassi del ritardo nei precedenti termini dei pagamenti sia stata provata con le deposizioni dei testi dianzi indicati, le cui deposizioni sono, però, talmente generiche sul punto ("gli incassi avvenivano con oscillazione tra i 200 ed i 400 giorni", come riferiva ***** ***** ****; "i pagamenti avvenivano con termini molto lunghi soprattutto coi fornitori periodici che ci consentivano di accedere a queste dilazioni", come riferiva la *****) da non poter essere valutate a puntuale riscontro della circostanza.

Si rileva, invece, dal richiamato prospetto contabile prodotto dalla parte, che i termini ordinari di pagamento si aggiravano sui 190/250 giorni – tranne che per l'anno 2003, ben precedente al fallimento ****, in cui si registrano pagamenti a circa 300 giorni -, rispetto ai quali i pagamenti nei 400 giorni, ossia nel raddoppio del tempo, rappresentavano una modalità la cui anomalia non poteva sfuggire al creditore.

6.2 E' noto che l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), diretta a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici in situazione di "normalità" negoziale, non può avere come punto di riferimento quello che avviene "di norma" in quel determinato settore economico, ma quanto avviene nei rapporti tra fallito e *accipiens*. Tuttavia, per considerare dei pagamenti come compiuti nei termini abitualmente utilizzati tra fornitore e società *in bonis*, è necessario che le modalità di pagamento siano invalse, per modalità e cronologia, con una continuità tale da poterle far rientrare ragionevolmente nel concetto di "normalità negoziale" tra le parti.

Pertanto, seppure non occorra aver riguardo all'indicazione temporale portata nelle singole fatture, dovendosi considerare non già i tempi previsti nel rapporto negoziale, ma quelli concretamente accettati dalla parti nel pregresso svolgimento dei rapporti commerciali, nessuna censura va mossa al primo giudizio, che, pur nella peculiare prassi posticipatoria delle parti, ha rilevato la significatività, ai fini di interesse, di pagamenti avvenuti solo nell'imminenza del fallimento ad oltre 400 giorni.

6.3 Gli elementi innanzi valorizzati conducono alla revocabilità dei pagamenti e, dunque, alla conferma della sentenza, senza possibilità che a diverso avviso possano condurre le richieste istruttorie della parte, ininfluenti ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., nella versione *ratione temporis* applicabile.

7. Le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico dell'appellante per il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Deve infine darsi atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 3960/2015 del GM del Tribunale di Salerno, proposto dalla ***** srl avverso il Fallimento *** SpA in liquidazione, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna la ***** srl alla rifusione in favore dell'appellata curatela delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3777,00 per competenze professionali, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo

13

Salerno, camera di consiglio del 9 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore

Dr. Giuseppina Alfinito

Il Presidente

dr. Ornella Crespi